



Provvedimento del Conservatore
n. 8 in data 11/06/2026

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI EX ART. 2490, 6 COMMA C.C.,

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'articolo 2188 del codice civile che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente la disciplina del Registro delle imprese e il relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

vista la legge 2 novembre 2000, n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

atteso che il d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 che ha riformato il diritto societario, ha espressamente accolto, anche per le società in liquidazione, il principio dell'obbligatorietà del deposito del bilancio;

visto l'art. 2490 del codice civile, come introdotto dal predetto d.lgs. 6/2003, che, all'ultimo comma, stabilisce per le società in liquidazione che "*Qualora per tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495 c.c.*";

visto l'articolo 40, comma 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto semplificazioni") che attribuisce al Conservatore del Registro delle imprese, con propria determinazione, la competenza per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dall'articolo 2490, sesto comma del codice civile;

rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;

ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale;

richiamata la determinazione del Conservatore n. 8 in data 11 aprile 2022 con la quale, tra l'altro, venivano fissate le modalità operative per le comunicazioni di avvio e conclusione dei procedimenti di cancellazione d'ufficio discendenti da varie norme, tra cui il sopra citato art. 2490 c.c.;

considerato che alcune delle società rientranti nella casistica in oggetto sono prive della casella di posta elettronica certificata, nonostante il relativo obbligo di legge, da ultimo ribadito e rafforzato dall'articolo 37 del d.l. 76/2020;

tenuto conto altresì dell'art. 5-bis del D. Lgs. 82/2005, che dispone che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione, vanno messi a conoscenza sia le società interessate che i relativi liquidatori e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni indicate nella determinazione sopra richiamata e di seguito riportate;

rammentato l'articolo 8 della legge 241/1990 secondo cui *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

ritenuta idonea forma di pubblicità, ai sensi della norma suddetta e visto l'art. 32, comma 1, della legge 69/2009, la pubblicazione per 45 giorni all'albo camerale online del presente provvedimento e dell'avviso di avvio del procedimento allegato, lasso di tempo ritenuto sufficiente a consentire la conoscibilità degli stessi;

ritenuto inoltre che la conoscibilità del procedimento da parte delle imprese interessate possa essere rafforzata dalla misura aggiuntiva della stabile pubblicazione dei provvedimenti inerenti il procedimento sul sito istituzionale della Chambre in un'apposita sezione denominata “Cancellazioni d'ufficio dal Registro delle imprese”;

ritenuto tuttavia che, laddove l'impresa cancellanda risulti dotata di pec valida e attiva, è opportuno procedere anche con l'invio alla pec medesima;

rilevato che, come previsto nella determinazione n. 8/2022, al fine di fornire data iniziale certa al procedimento, è necessario procedere alla comunicazione di avvio dello stesso mediante pubblicazione per quarantacinque giorni dell'avviso di avvio e dell'elenco delle imprese interessate dalla procedura di cui all'articolo 2490 c.c. nell'albo on-line della Chambre e nella sezione del sito camerale “Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490 ultimo comma del Codice Civile” in modo permanente (<https://www.ao.camcom.it/it/registro-impreseprocedimenti-d-ufficio>);

considerato che, qualora l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, l'ufficio del Registro delle imprese provvederà ad inviare a tale indirizzo, tramite PEC, l'allegato avviso di avvio del procedimento d'ufficio;

ritenuto, inoltre, al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione e per tutelare i terzi eventualmente interessati, di iscrivere la notizia relativa all'avvio del procedimento de qua sulla posizione dell'impresa affinché venga visualizzata sulla corrispondente visura camerale, così come previsto dal punto 4 della determinazione n. 8/2022;

predisposto a tal fine l'allegato elenco di società a responsabilità limitata in liquidazione che si trovano nella condizione di non aver depositato i bilanci d'esercizio per più di tre anni consecutivi mediante l'applicativo di Infocamere S.c.p.A. “Cruscotto Qualità”;

fatto presente che nel termine assegnato e sotto indicato le imprese possono interrompere il procedimento effettuando, in alternativa, il deposito dei bilanci d'esercizio mancanti,

ovvero il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione;

dato atto che decorsi trenta giorni dal termine di scadenza della pubblicazione all'Albo on line o dal ricevimento della suddetta comunicazione inviata a mezzo pec, se attiva e valida, in mancanza del deposito dei bilanci d'esercizio delle annualità mancanti o di elementi idonei a dimostrare la persistenza della fase liquidatoria, si procederà con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro delle imprese;

ritenuto di procedere all'archiviazione del procedimento qualora l'ufficio verifichi l'esistenza di immobili intestati alla società o se sulle quote societarie risultino vincoli civilistici o giudiziari;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025 con la quale è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale relativo all'Area Anagrafica, studi e ambiente e l'incarico di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

DISPONE

1. l'avvio del procedimento di cancellazione ai sensi dell'articolo 2490, sesto comma del codice civile delle imprese presenti nell'elenco allegato alla presente determinazione ai fini della pubblicazione di tale elenco nell'albo on-line della Chambre per quarantacinque giorni e nella sezione "Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma del codice civile" in modo permanente;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto, dell'avviso di avvio del procedimento (Allegato A) e dell'elenco delle imprese coinvolte (Allegato B) nell'Albo camerale online per 45 giorni e in modo permanente nella sezione "Cancellazione d'ufficio delle società di capitali in liquidazione ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma del codice civile" (<https://www.ao.camcom.it/it/registro-imprese/procedimenti-d-ufficio>) per consentire alle società coinvolte di chiedere l'interruzione del procedimento come in premessa indicato e in dettaglio indicato nell'avviso allegato alla presente;
3. di procedere, qualora l'impresa sia dotata di un domicilio digitale valido e attivo, all'invio tramite PEC al liquidatore della società della comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio oggetto di tale provvedimento come da avviso allegato;
4. di iscrivere la notizia relativa all'avvio del procedimento de qua sulla posizione delle imprese interessate affinché venga visualizzata sulla corrispondente visura camerale;
5. le modalità di cui ai punti precedenti (2-4) sostituiscono, per gli effetti del punto 1 e ai sensi della legge 241/1990 (art. 8) e dell'art. 5 del d.lgs. 82/2005, la spedizione della raccomandata A/R ai fini della comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento di cui al punto 1);
6. di dare atto che nel termine di trenta giorni dal termine della pubblicazione di cui al punto 2 o dal ricevimento della comunicazione inviata a mezzo pec, le imprese possono interrompere il procedimento effettuando, in alternativa, il deposito dei bilanci d'esercizio mancanti, ovvero il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione;

7. di procedere all'archiviazione del procedimento qualora l'ufficio verifichi l'esistenza di immobili intestati alla società o se sulle quote societarie risultino vincoli civilistici o giudiziari;
8. di verificare, alla scadenza del termine assegnato e prima di procedere alla cancellazione d'ufficio delle imprese, quali imprese abbiano provveduto a quanto indicato al punto 6 e la sussistenza delle condizioni di cui al punto 7 al fine di procedere all'archiviazione del procedimento;
9. di rafforzare la conoscibilità dell'avvio del procedimento conseguente al presente provvedimento pubblicando la notizia sulla homepage del sito camerale, sulla newsletter camerale e con informativa da trasmettere all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Aosta, all'Ordine dei Consulenti del lavoro di Aosta, all'Ordine degli avvocati e alle associazioni di categoria.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Katia BUTELLI

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
Dott.ssa Katia BUTELLI